

ACCORDO REGIONALE PER LA DECONTRIBUZIONE

Il 18 Gennaio 2012 a Catania, presso il Grand Hotel Baia Verde di Catania si sono incontrati :

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI Sicilia-URAS rappresentata dal Dott. Torrisi;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE Sicilia rappresentata dal Sig. Dario Pistorio;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi all'Aria Aperta - FAITA rappresentata dal Sig. Giuseppe Zingale;

E dall' altra:

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL rappresentata dalla Sig.ra Monica Genovese;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL rappresentata dalla Sira Domenica Calabró;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Pietro La Torre;


Premesso che

Con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo di imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;

l'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;

Federalberghi, Fipe, feita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Federreti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;



convengono che

- per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2012 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Di tale precisione le aziende daranno comunicazione, anche via fax o e mail all'ebrts (ente bilaterale regionale turismo siciliano).

Il presente accordo, valido per l'intero territorio regionale sarà depositato presso gli uffici competenti e pubblicizzato a cura dell'EBRTS.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'F. Fiore' with a large flourish underneath. In the center, there are several initials and a signature, including 'P. Di Stefano' and 'D. S. C. U. S. I. G.'. On the right, there is a signature that looks like 'G. Di Stefano' and another one below it that is less legible. The signatures are written in black ink on a white background.